

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve



VENDITA E GARANZIE
Buon funzionamento solo con contratto



La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'articolo 1512 invocabile solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza nel contratto di compravendita di un tale patto che, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento della cosa per il tempo che convenuto) determina una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi e alla responsabilità per mancanza di qualità.

Corte di cassazione, sezione II Civile, sentenza 11 dicembre 2015 n. 25027

FALLIMENTO
Il preliminare vincola il curatore

Il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, in base all'articolo 72 della Legge finanziaria, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 del Codice civile e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta (principio già affermato da Sezioni unite n. 18131/2015).

Corte di cassazione, sezione II Civile, sentenza 10 dicembre 2015 n. 24975

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Tribunale di Roma. L'insuccesso non equivale a responsabilità

La diligenza «scagiona» gli amministratori dal rischio d'impresa

Pagano i danni solo se non rispettano legge o statuto

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Gli **amministratori** sono responsabili, verso la società amministrata, dei danni che ad essa derivano a causa dell'inosservanza, da parte di questi, dei doveri a loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; gli amministratori, invece, non sono responsabili per l'eventuale insuccesso delle loro scelte imprenditoriali, poiché il rischio è un connotato intrinseco dell'attività d'impresa.

In altri termini, la sfortuna o l'insuccesso imprenditoriale non provoca di per sé la **responsabilità** degli amministratori. Peraltro, questi, rispondono se sia dimostrato che, nel compimento delle loro decisioni imprenditoriali, essi non hanno, con l'occorrenza diligenza:

- a) usate le opportune cautele;
- b) svolto le occorrenti verifiche;
- c) assunto le necessarie informazioni preliminari al compimento delle scelte gestionali, quali sono normalmente richieste per adottare decisioni del tipo di quelle da essi attuate;

d) preso quei provvedimenti che, per legge o per statuto, avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 20844 del 19 ottobre 2015.

In base all'articolo 2476, comma 3, del codice civile, l'azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl, per domandare il risarcimento dei danni da costoro provocati alla società che amministrano, può essere promossa individualmente da ciascun socio.

Peraltro, il fatto che a ciascun socio della Srl, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale (e senza una previa deliberazione assembleare che si assuma con particolari quorum) sia attribuita la ti-

tolarità dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno, tanto da potersi anche rinunciare, non sia legittimata anch'essa all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Il potere individuale del socio di agire in responsabilità verso gli amministratori sta a significare solo che anche il singolo socio di Srl è da sé legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nell'interesse della società stessa, benché egli non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società. Il diritto al risarcimento del danno è invero alla società anche se, in re in responsabilità sia individualmente il singolo socio della Srl),



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime sulla risoluzione del contratto

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Oggi la rassegna di massime a cura di **Lex 24** su risoluzione del contratto e valutazione del giudice sull'importanza dell'inadempimento.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

infatti, il singolo socio può far valere il proprio individuale diritto al risarcimento dei danni solo se egli dimostri (articolo 2476, comma 6, del codice civile) che, dalla condotta degli amministratori, è derivato un danno diretto al suo personale patrimonio.

La violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, quindi, l'accertamento dell'inadempimento connotato da parte di costoro costituisce peraltro un presupposto necessario, ma non sufficiente, per afferitare la responsabilità risarcitoria del danno sofferto dalla società. Il diritto al risarcimento del danno è invero alla società anche se, in re in responsabilità sia individualmente il singolo socio della Srl),

b) la diretta riconducibilità causale di questo danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente (come regola generale) di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e, quindi, di porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dallo statuto della società che amministrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I principi dai Tribunali di Roma e Milano



L'AMMINISTRATORE DEVE VIGILARE SULL'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE GENERALE

Il Codice civile non definisce la figura del **direttore generale**. Si tratta di una tipica figura apicale delle società che hanno una complessa organizzazione, né ne stabilisce i compiti. È, quindi, importante la sentenza del Tribunale di Roma n. 19185 del 28 settembre 2015 che si occupa del ruolo del direttore generale e della sua interazione con gli **amministratori sociali**.

Secondo il Tribunale romano, la funzione del direttore generale è quella di affiancare l'amministratore, dando esecuzione alle sue deliberazioni, alla cui formazione il direttore generale non concorre. L'amministratore e il direttore generale sono dunque due figure differenti, con compiti diversi, a nulla rilevando che al direttore

generale possano essere anche affidati compiti di contenuto analogo a quelli svolti sugli amministratori. Il direttore generale risponde pur sempre del suo operato agli amministratori, i cui riceve comunque direttive sulla base dell'articolo 2381 del Codice civile. L'amministratore della società di capitali, dunque, anche il compito di vigilare sull'attività del direttore generale. Questo perché tale obbligo rientra nella diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferito agli amministratori, poiché si tratta di una esplicazione del più complessivo dovere di vigilanza sull'attività di gestione societaria che all'organo amministrativo compete e che esso deve svolgere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RIDUZIONE DI CAPITALE INVALIDA SE I SOCI NON SONO INFORMATI

Invalida la delibera di **riduzione del capitale sociale** assunta da un'assemblea di Spa il cui avviso di convocazione, in dispregio del disposto dell'articolo 2445 del Codice civile, non specificava **le ragioni e le modalità** di questa riduzione. Invalida pure la delibera di aumento del capitale sociale non suffragata da una idonea informazione ai soci circa le ragioni della sua adozione. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con l'ordinanza n. 40552/2015, la quale ha accolto l'istanza di sospensione (avanzata dai soci di minoranza) di una delibera assunta dall'assemblea di una Spa avente a oggetto la riduzione del capitale sociale per annullamento di azioni proprie e il suo successivo aumento. Secondo il Tribunale milanese è dunque invalida una delibera di riduzione reale del capitale sociale, da eseguirsi mediante

annullamento di azioni proprie, qualora sia l'avviso di convocazione sia, e soprattutto, il verbale assembleare non indichino le ragioni dell'operazione e le modalità di attuazione, tanto più se nel verbale relativo alla delibera che autorizzava l'acquisto di azioni proprie veniva riportato che l'acquisto era preordinato alla successiva vendita a un terzo per realizzare liquidità a vantaggio della società. È, inoltre, invalida, per lesione del diritto dei soci di agire informati, la delibera di aumento di capitale il cui verbale faccia emergere una palese asimmetria informativa a danno del socio di minoranza, qualora l'operazione sul capitale sia in esecuzione di un piano di riorganizzazione e sviluppo strategico, che non è stato né distribuito né illustrato nel corso dell'assemblea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingratitudine esclusa. La critica non è ingiuria grave

Niente revoca di quote donate se il figlio contesta il padre-titolare

■ La gestione della società è «rigida» e «obsoleta», «dirigistica» e «accentratrice»; qualora un **figlio, socio di una società**, rivolga queste espressioni al **padre, amministratore unico** della società in questione, ciò non rappresenta una «ingiuria grave». Se, dunque, il figlio sia socio di questa società per aver ricevuto la donazione di una quota di capitale sociale effettuata dal padre, questi, sulla base di queste critiche del figlio, non può pretendere di revocare «per ingratitudine» la donazione della quota fatta a favore del figlio.

In altri termini, se il figlio, donatario di una quota di partecipazione al capitale sociale, critica la gestione della società effettuata dal padre donante, ma senza usare espressioni offensive, si è al cospetto di una legittima espressione delle proprie opinioni da parte del figlio, per cui non ricorre una situazione tale da legittimare il padre donante a esercitare il diritto di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario a causa di grave ingiuria. Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella sentenza n. 21224 del 22 ottobre 2015.

L'articolo 801 del Codice civile prevede alcuni eccezionali casi di revocabilità della donazione per ingratitudine del donatario verso il donante: tra essi, vi è quello della «ingiuria grave» del donatario verso il donante. L'ingiuria grave consiste in un comportamento con il quale si reca all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il suo patrimonio morale. L'ingiuria, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve, in particolare, colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, quale manifestazione di un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante. Si tratta di una situazione che evidentemente deve essere valutata in concreto, in relazione alle con-

dizioni sociali e ambientali delle parti, nonché con riferimento al momento in cui il comportamento ritenuto ingiurioso è stato posto in essere.

Nella fattispecie esaminata, il Tribunale ha ritenuto che gli episodi accaduti non potessero, dunque, essere qualificati come espressione di quella profonda e radicata avversione del donatario verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

Anzi, secondo il Tribunale, si trattava di espressioni per nulla offensive, che erano espressione di un legittimo diritto di critica, da parte di un socio, verso la gestione dell'amministratore unico in relazione alla politica aziendale, ritenuta non consona all'andamento del mercato ed alle tendenze e ai gusti del pubblico (si trattava della gestione di un cinematografo, nel quale il figlio donatario svolgeva il compito di direttore di sala).

Secondo il Tribunale, la qualifica, da parte del figlio, della gestione operata dal padre come rigida e obsoleta non era priva di motivazione ed esprimeva un reale disagio nella verifica in concreto della gestione sociale; all'amministratore era, infatti, imputata l'incapacità di migliorare la situazione economica della società mediante la riduzione delle spese, l'incremento delle entrate e l'aggiornamento dei supporti tecnici occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale.

Anche la critica per una gestione dirigistica e accentratrice, senza il coinvolgimento dei soci, non è stata ritenuta configurare una ipotesi di ingiuria grave, in quanto, a prescindere da ogni disquisizione sul reale livello di coinvolgimento dei soci nel caso concreto, con tali espressioni si è comunque oggettivamente al di fuori da quel livello di astiosità e di avversione richiesto dalla legge per consentire la revocazione della donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

L'opera si compone di 4 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.



www.gestionepmi.ilssole24ore.com

PICCOLE E MEDIE IMPRESE MERITANO GRANDI SOLUZIONI.

TUTTI GLI ELEMENTI DA CONOSCERE PER LA GESTIONE DELLE PMI.

Il Sole 24 Ore presenta "Guida alla gestione delle PMI", una collana a cura di esperti del settore per rispondere ai bisogni fondamentali dei piccoli imprenditori. Dalla definizione degli indirizzi strategici, all'organizzazione del personale, dalla comunicazione, alla progettazione dei sistemi informativi, un supporto pratico che raccoglie tutto quello che c'è da sapere per la gestione e lo sviluppo della piccola e media impresa.

Le scelte fondamentali
Strategie, strumenti, strutture.
dal 2 Dicembre

Produzione e reti di vendita
Controllo di gestione - Sistemi informativi.
dal 16 Dicembre

Marketing e comunicazione
Finanza e reti di fornitura.
dal 9 Dicembre

Contratto di rete
Internazionalizzazione - Mercati globali.
dal 23 Dicembre

DAL 2 DICEMBRE OGNI MERCOLEDÌ IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€ IN PIÙ.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

